



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- FISCHETTI GIULIO
- MARTURANO CATALDO
- BISESTILE COSIMO
- 
- 
- 
- 

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

12/07/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

608/1/11

PRONUNCIATA IL:

12 LUG 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12 SET 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Angelo PAGANO)



- sul ricorso n° [REDACTED]  
depositato il 21/12/2010

- avverso AVVISO DI MORA n° [REDACTED] IRPEF + ILOR 1983  
INTERESSI/SANZ.  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] TALSANO 74122 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:

ROCCAFORTE DOTT.SSA FARIBA  
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra [REDACTED], per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso l'avviso di mora n. [REDACTED] - anno 1983 - notificato il 02.11.2010.

Il ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

L'ufficio impositore il 31.01.2011 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 1045/2011.

La conc. Equitalia Pragma SPA il 05.04.2011 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 3702/2011.

La Commissione con l'ordinanza 126 del 06.04.2011 ha accolto l'istanza di sospensione.

All'udienza del 12.07.2011 si sono presentati i difensori delle parti che sentito il relatore si sono riportati ai propri scritti. La Commissione si è riservata la decisione.

## FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha lamentato:

1. inesistenza della notifica dell'atto opposto;
2. omessa notifica della cartella di pagamento atto presupposto dell'avviso di mora e prescrizione della pretesa tributaria;
3. violazione dell'art. 17 del DPR 602/1973( con riferimento alla cartella di pagamento - razione temporis) con conseguente decadenza dal diritto alla riscossione e prescrizione della pretesa tributaria;
4. omessa allegazione degli atti prodromici all'avviso di mora;
5. violazione dello statuto del contribuente;
6. violazione dell'art. 36 bis del DPR 600/73;
7. carenza di motivazione;
8. mancata indicazione del responsabile del procedimento;
9. erronea iscrizione a ruolo degli interessi.

I convenuti controdeducono alle contestazioni del ricorrente con articolate argomentazioni per cui la COMMISSIONE OSSERVA:

1. L'ufficio impositore dichiara il suo difetto di legittimazione passiva in quanto la questione attiene ad azioni che sono state poste in essere unicamente dal Concessionario della Riscossione.
2. La Equitalia Pragma spa fa presente che ha richiesto alla SOGET spa concessionario della riscossione dell'epoca la documentazione probatoria che la cartella di pagamento presupposta all'atto di intimazione impugnato è stata notificata il 05.11.90.
3. All'udienza si è registrato che la SOGET spa non ha riscontrato la richiesta della Equitalia Pragma spa per cui non è stata fornita la prova producendo la copia della relata di notifica della cartella di cui si discute e degli atti alla stessa collegati interrottivi della prescrizione.
4. Per quanto sopra il collegio ritiene la pregiudiziale assorbente di tutti gli altri motivi rappresentati per cui il ricorso è fondato


La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spse compensate.

Taranto 12.07.2011

Il Relatore estens.



Il Presidente

